



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 129 del 03/10/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, VIA E VAS 6 settembre 2013, n. 217

PSR 2007-2013 - Misura 226 Azione 1. "Interventi di gestione selvicolturale finalizzati alla prevenzione degli incendi". Comuni di Monte Sant'Angelo e Vieste. Proponente: Nasuti Nicola. Valutazione di Incidenza. ID_4563

L'anno 2013 addì 6 del mese di Settembre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, la Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S., sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dal medesimo Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

- il proponente in epigrafe, con nota del 12/02/2013 acquisita dal protocollo del Servizio Ecologia al n. 1727 del 15/02/2013, trasmetteva la documentazione relativa alla procedura di Valutazione di incidenza riconducibile al livello 1 (screening) secondo quanto previsto dalla D.G.R. 304/2006;
- l'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S., con nota n. 3291 del 02/04/2013 rilevava che:
 1. le aree di intervento ubicate alle particelle nn. 17 e 70 del foglio 27 del Comune di Monte Sant'Angelo erano ricomprese in aree definite PG1 dal vigente PAI;
 2. sulla base dei dati in possesso dell'Ufficio scrivente, la particella n. 42 del foglio 30 del Comune di Vieste era stata interessata dall'incendio avvenuto in data 24/07/2011;
 3. gli atti pervenuti erano privi della documentazione fotografica relativa alla particella n. 42 del foglio 30 del Comune di Vieste;
 4. il parere espresso dall'Ente Parco nazionale del Gargano con nota n. 6103 del 15/11/2011, trasmesso nella documentazione pervenuta, sembrava non considerare gli effetti del passaggio dell'incendio sulla particella n. 42 del foglio 30 del Comune di Vieste;
 5. ai sensi dell'art. 6 commi 4 e 4bis della L.r. 11/2011 e s.m.i., il parere dell'Ente Parco e dell'Autorità di Bacino regionale erano propedeutici e necessari per l'espressione del parere di Valutazione di incidenza da parte dell'Autorità competente
- l'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S., con la medesima nota n. 3291 del 02/04/2013 chiedeva al soggetto proponente dell'intervento in epigrafe di voler regolarizzare l'istanza in oggetto trasmettendo all'Autorità di Bacino regionale, qualora non già ottemperato, la documentazione necessaria all'espressione delle valutazioni di competenza propedeutiche all'espletamento della procedura di Valutazione di incidenza a cura dello scrivente Ufficio e all'Ente Parco nazionale del Gargano di confermare o meno quanto già espresso con la nota n. 6103 del 15/11/2011;
- il proponente, con nota del 18/04/2013 acquisita dal protocollo del Servizio Ecologia al n. 4328 del

30/04/2013 precisava che l'area di intervento ricompresa nel Comune di Viste era individuata dalla particella n. 30 del foglio 42 e non già dalla particella n. 42 del foglio 30 come erroneamente riportato in cartografia e che tale particella non era stata interessata da incendi;

- l'Autorità di Bacino della Puglia, con nota n. 8513 del 20/06/2013 acquisita dal protocollo del Servizio Ecologia al n. 6777 del 10/07/2013, trasmetteva il proprio parere di competenza, espresso ai sensi dell'art. 6 comma 4bis della L.r. 17/2007 e ss.mm.ii.;

- l'Ente Parco nazionale del Gargano, con nota n. 3678 del 22/07/2013 acquisita dal protocollo del Servizio Ecologia al n. 8051 del 09/08/2013 confermava quanto già espresso con la nota n. 6103 del 15/11/2011;

considerato che:

- secondo quanto dichiarato nella lettera di trasmissione di cui alla nota in oggetto, il progetto di ricostituzione boschiva sarà incluso nell'istanza di adesione al PSR 2007-2013 - Misura 226 Azione 1 "Interventi di gestione selvicolturale finalizzati alla prevenzione degli incendi";

- ai sensi dell'art. 23 (progetti finanziati con fondi strutturali) della l.r. n. 18 del 3.07.2012 "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012": 1. Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di Valutazione di impatto ambientale, Valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti progetti finanziati con fondi strutturali. 2. I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dalla Regione e sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o in contrasto con le disposizioni del presente articolo;

- con Determinazione n. 22 dell'1.08.2011 il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l'assegnazione dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;

- con Determinazione n. 99 del 21.05.2012, il Dirigente del Servizio Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli, delegava le competenze relative alla Valutazione di Incidenza così come definite nella DD n. 22 dell'1.08.2011 alla Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, Ing. Caterina Dibitonto;

si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla fase 1 di "screening"

Il presente provvedimento riguarda il progetto di miglioramento dei boschi di proprietà del proponente ubicati in due corpi distinti nel Comune di Monte Sant'Angelo (loc. Coppa Fusillo) nelle particelle 17 e 70 del foglio 27 e nel Comune di Vieste (loc. Tomarosso) nella particella 30 del foglio 42.

Le superfici boscate oggetto di intervento sono ricomprese, nel primo caso, nel SIC "Foresta Umbra", nella ZPS "Promontorio del Gargano" e nella zona 1 del Parco nazionale del Gargano mentre, nel secondo, nel SIC "Testa del Gargano".

I boschi ricompresi nelle suddette particelle del Comune di Monte Sant'Angelo sono costituite da una fustaia a prevalenza di cerro con orniello, roverella, acero campestre, acero di monte e carpino nero. Il bosco presente nella predetta particella nel Comune di Vieste è costituita da una fustaia di pino d'Aleppo.

Relativamente alla classificazione da P.U.T.T./P dell'area di intervento ed il sistema vincolistico, si rilevano per le particelle ricomprese nel Comune di Monte Sant'Angelo:

- ATE di valore "C";

- vincolo idrogeologico;

- ATD "Bosco";

- ATD "Biotopo sito naturalistico": "Foresta Umbra";

e, per quella ricompresa nel Comune di Vieste:

- ATE di valore "C";
- ex lege 1497/39 "Mottola - Zona a valle di viale Turi";
- tutela ex Legge 8 agosto 1985, n. 431 (Decreto Galasso);
- vincolo idrogeologico;
- ATD "Bosco";
- ATD "Biotopo sito naturalistico": "Pineta di Montebaronone";

Gli interventi previsti con l'obiettivo della riduzione della sensibilità agli incendi boschivi in entrambi i popolamenti forestali, consistono, secondo la Relazione tecnica (p. 10), nelle seguenti tipologie di intervento:

- diradamento selettivo, a carico degli individui soprannumerari, malformati, deperienti e sottomessi, di grado moderato e dal basso. L'intensità del diradamento non è specificata;
- nella pineta, esecuzione della spalcatura sugli individui rimasti dopo il diradamento

Tutto ciò premesso,

ritenuto che:

- la tipologia d'intervento proposto è tale da non determinare sottrazione e degrado di habitat e/o di habitat di specie di interesse comunitario a patto che siano rispettate le prescrizioni di seguito riportate;

considerato che:

- a seguito delle verifiche effettuate dall'Ufficio le aree di intervento non risultano essere percorse dal fuoco nel periodo 2000 - 2011;
- i Comuni di Monte Sant'Angelo e Vieste, il Parco nazionale del Gargano, la Provincia di Foggia e il Corpo Forestale dello Stato (C.T.A. del Gargano), per quanto di competenza, concorrono alla verifica della corretta attuazione dell'intervento.

Considerati gli atti dell'Ufficio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non essendo il progetto in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione dei SIC "Foresta Umbra" (cod. IT9110004) e "Testa del Gargano" (cod. IT9110012), si ritiene che non sussistano incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato e che pertanto non sia necessario richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata a patto che si pongano in essere le seguenti prescrizioni e quelle impartite dall'Ente Parco nazionale del Gargano (12 - 18):

1. gli interventi selvicolturali progettati sono realizzabili esclusivamente nel periodo compreso tra il 1 ottobre e il 15 marzo;
2. lo strato arbustivo deve essere tutelato con l'eccezione degli esemplari che dovessero essere eventualmente di intralcio alle operazioni di diradamento;
3. l'intensità del diradamento nella fustaia di cerro non dovrà superare il 25% dell'area basimetrica complessivamente stimata;
4. l'intensità del diradamento del popolamento di conifere non dovrà superare il 30% dell'area basimetrica complessivamente stimata;
5. devono in ogni caso essere salvaguardati gli individui di grosse dimensioni con chioma ampia e ramificata, quali alberi vetusti e ramificati. Il taglio di grossi rami è consentito solo in presenza di gravi fitopatie o danni accertati dal Servizio Foreste;
6. è fatto obbligo di lasciare almeno dieci esemplari arborei ad ettaro con particolari caratteristiche fenotipiche, diametriche ed ecologiche, in grado di crescere indefinitamente e almeno dieci esemplari arborei ad ettaro morti o marcescenti;

7. non è consentito effettuare interventi di taglio su piante sporadiche, ossia su specie forestali che non superino complessivamente il 10% del numero di piante presenti in un bosco e che siano allo stato isolato o in piccolissimi gruppi;
8. le piste forestali che per esigenze di cantiere dovessero essere aperte, dovranno essere utilizzate a scopo esclusivo dell'esbosco del materiale legnoso e chiuse alla circolazione ordinaria;
9. i residui di lavorazione non possono essere bruciati e devono essere cippati/trinciati in loco, salvo nei casi di gravi attacchi parassitari, certificati dall'Osservatorio Fitopatologico Regionale o in evidenti condizioni di impossibilità ad eseguire altro tipo di distruzione, certificate dal Servizio Foreste;
10. le operazioni di eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali devono essere concluse entro il 15 marzo, salvo in casi accertati e documentati con idoneo certificato di sospensione e ripresa lavori a firma della Direzione lavori, a causa di periodi di prolungata inattività dovuti a avverse condizioni climatiche. L'eventuale proroga, tuttavia, non potrà essere estesa oltre il 31 marzo e, comunque, limitata alla eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali.
11. nel caso si debba intervenire sulle specie arbustive costituenti il sottobosco le stesse devono essere potate in modo da contenerle e non eliminate, in quanto la vegetazione del sottobosco crea un microclima tale da permettere una buona frescura della lettiera in particolare dopo il taglio oltre ad essere un ritardante in caso di incendio;
12. per favorire la mescolanza è necessario preservare dal taglio tutte le altre specie arboree presenti;
13. al fine di preservare le fasce ecotonali si prescrive l'assoluto rispetto delle specie arbustive costituenti il margine, del bosco (orli e mantelli);
 - assicurare, l'assoluto rispetto dei siti di rifugio e nidificazione della fauna presente;
 - il materiale di risulta deve essere tagliato in pezzi della lunghezza massima di 20 cm e distribuito sull'intera superficie, oppure lo stesso deve essere cippato;
 - rilascio dell'edera sui tronchi ove presente in quanto rappresenta zona di rifugio e nidificazione di molte specie anche di interesse comunitario;
 - l'asportazione del materiale legnoso avvenga su piste esistenti o su stradelli utilizzati a scopo esclusivo dell'esbosco. Dopo il termine dei lavori, sia ripristinato lo stato dei luoghi con particolare riguardo alla presenza di muretti a secco, spesso presenti nei terreni boschivi ad elevata pendenza, ed alle piste di esbosco. Per queste ultime, lo stato dei luoghi sia ripristinato con l'apporto di materiale vegetale (ramaglie e/o piccoli tronchi) nelle carreggiate venutesi a creare per effetto del passaggio di mezzi meccanici;
 - blocco del cantiere forestale durante i cicli riproduttivi della fauna (aprile-luglio)

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia" - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai

principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. 304/2006;

VISTA la D.G.R. 2250/2010;

VISTO il parere dell'Autorità di Bacino della Puglia, espresso ai sensi dell'art. 6 comma 4bis della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii., con nota n. 8513 del 22/06/2013;

VISTO il parere dall'Ente Parco nazionale del Gargano, espresso ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii., con nota n. 6103 del 15/11/2011 e confermato con nota n. 3678 del 22/07/2013;

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

la Dirigente dell'Ufficio
Programmazione, Politiche
Energetiche, V.I.A. e V.A.S.

DETERMINA

- di non richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto di “Interventi di gestione selvicolturale finalizzati alla prevenzione degli incendi” incluso nell'istanza di adesione al PSR FEASR 2007-2013 - Misura 226 Azione 1 per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;

- di precisare che il presente provvedimento:

- è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006;

- ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;

- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento,

purché con lo stesso compatibili;

- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;

- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, al soggetto proponente - Sig. Nicola Nasuti;

- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Assetto del Territorio (Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità), al responsabile della misura 226 del Servizio Foreste, alla Provincia di Foggia, al Parco nazionale del Gargano", al Corpo Forestale dello Stato (C.T.A. del Gargano);

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla piena conoscenza del presente atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.
Ing. Caterina Dibitonto
